

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRETTI, CROLLALANZA e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1964

Inquadramento nella qualifica di assistente di stazione degli agenti delle Ferrovie dello Stato con qualifica di guardasala nel preesistente regolamento del personale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende sanare una grave ingiustizia sostanziale determinatasi a danno di quegli agenti delle Ferrovie dello Stato che, nel soppresso Regolamento del personale, rivestivano la qualifica di guardasala (ex grado XII).

Gli agenti in parola, con l'adozione del nuovo Stato giuridico, che ha abolito la qualifica di guardasala, sono stati inquadrati, nella nuova qualifica di ausiliario di Stazione che, purtroppo, preclude loro ogni proseguimento nella carriera.

Questi agenti hanno dovuto, a suo tempo, superare un concorso interno abbastanza difficoltoso nel quale veniva richiesta una approfondita conoscenza di tutte le norme per il trasporto delle merci e dei bagagli, di cui alle vigenti « Condizioni e tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato »; compilazione di foglio di corsa dei treni; norme sulla frenatura; circolazione dei veicoli; regolamento segnali; tariffe interne ed inter-

nazionali come da programma previsto dal decreto ministeriale 7743 del 24 aprile 1948.

Se si considera che con l'articolo 189 del nuovo stato giuridico del personale fu eliminata una sperequazione nei confronti di quei manovali che, pur non avendo nessuna preparazione professionale, ma per il solo fatto di avere ricoperto 600 giornate di mansioni nella qualifica di guardamerce, del preesistente ordinamento, furono inquadrati nella qualifica di assistente di stazione, ragioni di giustizia perequativa impongono alla vostra meditazione il presente disegno di legge che vedrà benemeriti agenti riqualificati per un meritato proseguimento di carriera.

Trattasi di dipendenti che, per la loro anzianità di servizio, hanno superato l'emolumento iniziale di assistente e si sono visti col nuovo stato giuridico, preclusa ogni possibilità di carriera con l'inquadramento ad ausiliario di stazione.

Il provvedimento proposto vuol rimediare ad una evidente sperequazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di assistente di stazione i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rivestiti della qualifica di guardasala, nel soppresso regolamento del personale.

Allo stesso trattamento di cui al precedente comma sono ammessi anche i vincitori di concorso per l'inquadramento nella qualifica di guardasala ora inquadrati nella qualifica di ausiliario di stazione dal nuovo stato giuridico.

L'inquadramento, di cui ai precedenti comma, viene effettuato al raggiungimento, da parte degli interessati di tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di guardasala e di ausiliari di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento mediante tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi, da riservare agli ordinari concorsi interni.

Gli effetti economici dell'inquadramento previsto non potranno avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.